

## **INDIRIZZI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA E IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/2026**

### Premessa

La Regione Toscana con il presente documento intende definire gli Indirizzi utili alla approvazione del piano regionale per il dimensionamento della rete scolastica e per l'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026.

Tali disposizioni si inseriscono in un quadro normativo regionale definito dalle disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39 e 39 bis del D.P.G.R. 47/R/2003 e dalle disposizioni nazionali contenute all'art. 1, comma 557 - nella parte in cui introduce i commi 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies nell'art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 – e dal comma 558 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I soggetti istituzionali coinvolti dovranno inoltre valutare l'opportunità di mantenere, principalmente nelle aree montane, interne e nelle isole, un presidio scolastico significativo in termini quantitativi e qualitativi, sostenibile nel lungo periodo, ai quali sia possibile assicurare adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.

Al fine dell'adozione delle proposte relative all'offerta formativa, al dimensionamento della rete scolastica, ivi comprese quelle connesse agli adempimenti previsti dalla sopra citata Legge n. 197/2022, dovrà tenersi conto obbligatoriamente degli ambiti territoriali delle Conferenze per l'educazione e l'istruzione.

Per quanto riguarda le proposte relative all'offerta formativa non dovranno essere dimenticati i vincoli della dotazione organica degli organici definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Gli enti competenti, nel caso di decisioni attinenti alla rete scolastica, favoriscono la massima condivisione con il territorio di riferimento, valutando se procedere ad ulteriori iniziative di concertazione non già previste dal D.P.G.R. n. 47/r 2003. I pareri eventualmente assunti in tali iniziative assumono valore non vincolante.

La Regione Toscana nell'esercizio delle proprie competenze relative all'offerta formativa, intende da un lato confermare anche per l'a.s. 2025/2026 un'azione di monitoraggio e di verifica nel tempo in merito alle scelte attuate, anche in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, dall'altro si propone di utilizzare modalità che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualità omogenea su tutto il territorio regionale.

### **DECADENZA DELLE PROPOSTE NON REALIZZATE NELL'AMBITO DEL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA FORMATIVA:**

Tutte le proposte di modifica della rete scolastica o dell'offerta formativa approvate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze relative all'anno scolastico 2024/2025 e precedenti, non accolte o non realizzate da parte delle Istituzioni scolastiche autonome, decadono automaticamente e devono essere eventualmente ripresentate qualora coerenti con le disposizioni previste dal presente provvedimento.

## **OFFERTA FORMATIVA:**

### **INDICAZIONI GENERALI**

La programmazione dell'offerta formativa deve essere definita a partire da un'analisi complessiva del contesto territoriale di riferimento che tenga conto:

- delle dinamiche sociali e del diritto all'educazione e all'istruzione degli studenti;
- del trend demografico;
- del sistema dei trasporti;
- della dotazione strutturale degli edifici, tenuto conto degli interventi previsti ed in fase di realizzazione nel settore dell'edilizia scolastica;
- del confronto tra la configurazione assunta dal servizio scolastico rispetto ai servizi di supporto connessi (trasporti, mense, ecc.), in un'ottica di miglioramento dell'efficacia dell'offerta formativa;
- della presenza di studenti portatori di bisogni educativi speciali e di soggetti con DSA o disabilità;
- della possibilità di incentivare la costituzione di reti scuole ai sensi del DPR 275/1999.
- delle riscontrate opportunità di inserimento dei giovani in un contesto lavorativo.

### **PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA:**

Non sono oggetto di richieste da inserire nell'ambito dell'offerta formativa, fatte salve le specifiche disposizioni previste per gli IEFP:

- le richieste di conferma/mantenimento di proposte di offerta formativa già attive nell'a.s. 2024/2025, mediante l'utilizzo dell'organico di diritto;
- le proposte aventi ad oggetto lo scorrimento naturale delle classi/sezioni, ad eccezione che non ci sia un incremento del numero delle classi/sezioni;
- le richieste afferenti alle sezioni carcerarie e alle sezioni ospedaliere che sono gestite direttamente dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- le proposte di attivazione dei percorsi ad indirizzo musicale nelle scuole secondarie di I grado, che rientrano nella competenza autorizzatoria dell'Ufficio Scolastico Regionale secondo quanto previsto dal D.I. 176/2022.

Le Conferenze Zonali, le Province e la Città Metropolitana di Firenze sono tenute a non inserire nei rispettivi Piani le proposte di cui sopra.

La disciplina del numero di alunni per classe è definita, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Per ciò che qui rileva, il DPR 81/2009 individua di norma come segue il numero di alunni per classe:

DPR 81/2009	ALUNNI	
	<i>min</i>	<i>max</i>
<i>scuola dell'infanzia</i>		
Art. 9	18 (10 in caso di monosezione)	26 elevabile a 27 qualora residuino resti – 29 comma 3
<i>scuola primaria</i>		
Art. 10 co. 1 e 4	15 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole facente parte delle Aree interne ed individuato come “periferico” e “ultra-periferico” nell'allegato A alla Deliberazione della G.R. n.199 del 28-02-2022)	26 elevabile a 27 qualora residuino resti
Art. 10 co. 1 (pluriclassi)	8	18
<i>scuola secondaria di primo grado</i>		
Art. 11 co. 1 e 3 (classi prime)	18 (10 nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole facente parte delle Aree interne ed individuato come “periferico” e “ultra-periferico” nell'allegato A alla Deliberazione della G.R. n.199 del 28-02-2022)	27 elevabile a 28 qualora residuino resti
Art. 11 co. 2 (classi seconde e terze)	Pari al numero di classi di provenienza solo se numero medio alunni per classe maggiore/uguale a 20	
Art. 11 co. 4 (classi con alunni iscritti ad anni di corso diversi, qualora il numero degli stessi non consenta la formazione di classi distinte)		18
<i>scuola secondaria di secondo grado</i>		
Art. 16 (classi prime)	25/27 (le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso devono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi prima siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di alunni di minore consistenza sia costituito da almeno 12 unità)	30
Art. 17 co. 1 (classi intermedie)	Pari al numero di classi di provenienza solo se numero medio alunni per classe maggiore/uguale a 22	
Art. 17 co. 2 (ultime classi)	Pari al numero di classi di provenienza solo se numero medio alunni per classe maggiore/uguale a 10	

I limiti come sopra descritti individuano delle deroghe specifiche:

- in via generale è consentito derogare, in misura non superiore al 10 per cento, al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola; i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del

numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale;

- la L. 107/2015 stabilisce che il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato (quindi anche dell'organico di potenziamento) e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al DPR 81/2009, allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze formative degli alunni con disabilità;
  - la previsione di cui all'art. 1, commi 344-347 della L. 234/2021 che, al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosità prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, autorizza il Ministero dell'istruzione e del merito a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal DPR 81/2009; tale deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il mese di febbraio precedente all'anno scolastico di riferimento, e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente;
- in caso di presenza di alunne/i diversamente abili.

I limiti di cui sopra non si applicano alle sezioni carcerarie o sezioni ospedaliere.

La Regione Toscana ritiene comunque fondamentale preservare il servizio scolastico nelle comunità che risentono del calo demografico negativo degli ultimi anni e in cui la scuola riveste un importante ruolo sociale anche in veste di contrasto allo spopolamento, possono essere mantenuti attivi i plessi di scuola statale, riconosciuti con codice meccanografico ministeriale e purchè funzionanti nell'a.s. 2024/2025 siti in comuni montani e/o facente parte delle Aree interne ed individuato come "periferico" e "ultra-periferico" nell'allegato A alla Deliberazione della G.R. n.199 del 28-02-2022.

I soggetti istituzionali coinvolti, nella prospettiva di corretta programmazione dell'offerta formativa, sono chiamati a verificare le situazioni ove permangono le seguenti criticità:

- i punti di erogazione del servizio (plessi) che non hanno un corso completo (5 classi per la primaria, 3 per la secondaria di I grado e 5 per la secondaria di II grado);
- i plessi in cui sono presenti pluriclassi: la Regione ritiene fondamentale confermare il percorso di superamento di tale criticità (evitandone la costituzione e riducendo il numero di quelle già esistenti), con lo scopo di facilitare il più possibile la frequenza degli alunni in gruppi classe omogenei per età sostenendo così, percorsi didattici efficaci utili anche per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; a tal fine Comuni, Conferenze Zonali per l'Educazione e l'Istruzione, Province e Città Metropolitana di Firenze dovranno avviare percorsi di concertazione nella prospettiva di costruire insieme sinergie virtuose e strategiche, che coinvolgano anche territori limitrofi; in particolare quei Comuni che presentano un trend della popolazione in età scolare in decremento nell'ultimo triennio saranno tenuti, al fine di consentire il superamento delle pluriclassi, la realizzazione di poli didattici associati su Comuni limitrofi (es. in uno, il polo didattico di scuola primaria e nell'altro, quello di scuola secondaria di I grado); tale obbligo non sussiste qualora i plessi in oggetto si collochino in posizione disagiata e non siano supportati da un adeguato sistema di trasporti, condizioni che renderebbero disagevole la frequenza da parte degli alunni;
- i plessi con classi con numero di alunni che non rispetta i parametri del D.P.R. 81/2009;
- le sezioni che non rispettino i parametri minimi sopra indicati.

Si precisa che in ogni caso tutti gli interventi che saranno proposti relativi alle modifiche della programmazione dell'offerta formativa dovranno debitamente tener di conto:

- del trend demografico del Comune;
- dell'andamento delle iscrizioni del plesso/scuola/indirizzo negli ultimi tre anni (in crescita o in diminuzione);
- dell'eventuale presenza di alunni certificati o con bisogni educativi speciali.

La programmazione territoriale dell'offerta di istruzione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo deve tener conto che tutte le nuove attivazioni (di nuove sezioni) i prolungamenti di orario di attività delle sezioni e le attivazioni degli indirizzi musicali nelle scuole secondarie di I grado sono subordinate alle disponibilità di organico.

Le modificazioni in aumento del numero delle sezioni autorizzate sui plessi così, come i prolungamenti di orario delle sezioni nell'ambito della stessa istituzione scolastica autonoma, dovranno essere previste e motivate sulla base dei criteri sopra descritti nelle proposte delle istituzioni scolastiche, dei Comuni e delle Conferenze Zonali per l'Educazione e l'Istruzione; tali modifiche saranno inserite nei piani delle Province e della Città, Metropolitana di Firenze.

Per la programmazione territoriale dell'offerta di istruzione secondaria superiore (ad eccezione dei corsi serali), nel ricordare che tutte le nuove attivazioni sono subordinate alle disponibilità, di organico, si precisa che la possibilità di istituire nuovi indirizzi di studio è subordinata al rispetto di tutte le sottoindicate condizioni:

- 1) devono essere di norma costituite almeno 2 classi prime;
- 2) i nuovi indirizzi devono avere una valenza innovativa per l'ambito territoriale di competenza e rispondere a esigenze attuali, supportate da analisi dei fabbisogni espressi dal territorio stesso;
- 3) l'attivazione dei nuovi indirizzi è motivata dalle richieste provenienti dal territorio, dalle possibilità, di inserimento lavorativo, dalla realizzazione di proposte didattiche/formative innovative e può essere supportata da dati relativi all'andamento (positivo o negativo) delle iscrizioni nell'istituto scolastico di riferimento negli ultimi anni, tali da giustificare l'attivazione dei medesimi e il mantenimento negli anni successivi ai sensi del D.P.R. 81/1999;
- 4) la realizzazione dei nuovi indirizzi deve risultare compatibile con le strutture, con le risorse strumentali, i laboratori e le attrezzature delle relative istituzioni scolastiche, la cui esistenza e disponibilità viene garantita per l'intero percorso formativo.

Si precisa inoltre che l'istituzione di nuovi licei musicali e coreutici può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie scolastiche, ed in presenza delle condizioni di cui al D.P.R. n. 89/2010 - tra cui si segnalano la stipula di apposite convenzioni con i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza - solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento in considerazione dei possibili sbocchi occupazionali e subordinatamente alla verifica dell'effettiva sostenibilità di tale istituzione nel medio e lungo periodo in base alla sussistenza dei requisiti strutturali indispensabili per il corretto funzionamento e all'esistenza delle dotazioni organiche necessarie nonché alla creazione, previa intesa, di una rete di sostegno nel territorio in cui siano definite anche le disponibilità di finanziamento da parte delle Istituzioni pubbliche e private locali.

Le richieste di istituzione di nuovi licei musicali e coreutici è comunque subordinata alle disponibilità di organico necessarie allo scopo.

Le sezioni ad indirizzo sportivo potranno essere attivate in presenza delle seguenti condizioni:

- l'istituzione di tali sezioni può essere perseguita, nell'ambito delle esistenti autonomie, solo a fronte di una documentata domanda del territorio di riferimento cui l'attuale offerta non può corrispondere;
- potranno essere previste ulteriori sezioni, qualora le risorse di organico annualmente assegnate lo consentano e sempreché ciò non determini la creazione di situazioni di esubero di personale; ciò premesso, si precisa, altresì, che l'istituzione delle sezioni ad indirizzo sportivo nel sistema dei licei richiede un preventivo parere da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Tutte le modificazioni dell'offerta formativa della scuola secondaria di II grado, nell'ambito della stessa istituzione scolastica autonoma, dovranno essere previste e motivate sulla base dei criteri sopra descritti nelle proposte delle istituzioni scolastiche e nei piani delle Province e della Città Metropolitana di Firenze.

In coerenza con quanto previsto dal D.P.R. n. 263/2012 i Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sono costituiti in istituzioni scolastiche autonome articolate in reti territoriali di servizio, aventi:

- di norma una unica sede centrale provinciale; per la provincia di Firenze si prevede la possibilità di disporre di due sedi provinciali in ragione della vastità del territorio di riferimento e del numero di utenti registrati negli anni precedenti;
- punti di erogazione/plessi di primo livello (sedi associate) dove si erogano percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana;
- punti di erogazione/plessi di secondo livello (sedi operative) dove si erogano percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello.

Si precisa che il CPIA non ha competenza propria alla gestione dei percorsi di secondo livello, che restano incardinati nelle scuole secondaria di II grado.

Per i CPIA la modifica/integrazione della rete dei PES attivi sul territorio regionale deve essere finalizzata con la finalità di salvaguardarne la stabilità organizzativa e numerica e rafforzare sul territorio l'assetto organizzativo dell'istruzione degli adulti, anche in funzione degli accordi di rete fra CPIA e istituzioni scolastiche.

Potrà a tale fini essere prevista la nuova allocazione o la nuova istituzione di plessi in cui viene svolta in maniera stabile e consolidata l'attività dei CPIA, tenendo conto della effettiva disponibilità dei locali previsti che devono garantire le condizioni previste dalla normativa vigente.

## ISTRUZIONE PROFESSIONALE

La Regione Toscana invita le Province e la Città, Metropolitana a porre la massima attenzione all'importanza dei piani dell'offerta formativa dell'istruzione professionale che, nei prossimi anni, potrebbero avere un ruolo rilevante per dare risposta alle richieste del mercato del lavoro, anche nell'ottica del contrasto alla disoccupazione giovanile.

Nell'ambito della programmazione di tali percorsi è necessario pertanto il coinvolgimento delle parti sociali, dei Centri per l'Impiego e dall'altro le camere di commercio, anche al fine di individuare le figure professionali che risultano carenti sul mercato del lavoro.

## PROGRAMMAZIONE DEI PERCORSI IEFP

La programmazione dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) da parte degli Istituti Professionali presenti sul territorio regionale per l'annualità 2025/2026 dovrà:

- essere effettuata in un'ottica di complementarietà e integrazione con l'offerta formativa IeFP già presente sul territorio, anche erogata dagli organismi formativi accreditati nell'ambito obbligo di istruzione ai sensi della Delibera della GR n. 1407 del 27/12/2016 e smi;
- essere formulata in coerenza con il contesto socio-economico in cui essa si colloca e con i fabbisogni professionali collegati alla vocazioni produttive dei territori, al fine di garantire una maggiore spendibilità della qualifica e del diploma professionale nel mercato del lavoro;
- essere coerente con l'indirizzo scolastico dell'Istituto professionale. La tabella di correlazione tra qualifiche e diplomi IeFP e indirizzi dei percorsi quinquennali dell'istruzione professionale è costituita dall'allegato A all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 10 settembre 2020 sullo schema di decreto ministeriale per la rimodulazione dell'Allegato 4 al Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 92 del 2018.

Sussiste anche per tali percorsi, in analogia agli altri percorsi realizzati dagli Istituti Professionali, l'obbligo di inserimento nei Piani Provinciali e della Città Metropolitana di Firenze.

La valutazione di tali richieste verrà effettuata, inizialmente, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Firenze, con particolare riferimento anche alla verifica della coerenza tra la figura del percorso IeFP e l'indirizzo scolastico dell'istituto, e, successivamente, per quanto attiene la loro rispondenza rispetto al sistema regionale di IeFP, dal Settore regionale competente in merito a tali percorsi, e i relativi esiti saranno esplicitati nel Piano regionale.

I percorsi di IeFP sono soggetti alle disposizioni previste dalla Deliberazione della Giunta regionale che approva le linee generali per la realizzazione di tali percorsi.

#### PROPOSTE GIA' REALIZZATE NELL'A.S. 2024/2025 CON ALTRE TIPOLOGIE DI ORGANICO RISPETTO A QUELLO DI DIRITTO:

Fermo restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche, i dirigenti scolastici garantiscono per l'a.s. 2025/2026, in primo luogo, l'utilizzo degli organici "non di diritto" assegnati per l'attuazione delle proposte formulate e previste nel piano dell'offerta formativa, ad eccezione dei casi in cui non vi sia effettiva domanda da parte delle famiglie ovvero qualora si ravvisino ulteriori necessità aventi carattere di urgenza (come ad esempio assicurare le ore di docenza di sostegno).

Per le proposte realizzate durante l'a.s. 2024/2025 mediante l'utilizzo di organico diverso da quello di "diritto", per le quali si chiede la conferma in organico di diritto nell'a.s. 2025/2026 dovrà essere esplicitata chiaramente tale casistica nelle motivazioni della proposta stessa.

Gli istituti scolastici e gli enti locali competenti assicurano il rispetto di tale disposizione.

## PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA PER L'A.S. 2025/2026:

Si ritiene opportuno in primo luogo non valutare ammissibili:

- le proposte di costituzione di nuove istituzioni scolastiche aggiuntive rispetto a quelle esistenti, anche a scorporo, se non nel caso degli accorpamenti richiesti dal presente provvedimento;
- le proposte di costituzione di nuovi istituti omnicomprensivi;
- le richieste di conferma/mantenimento di plessi già attivi nell'a.s. 2024/2025; le Conferenze Zonali, le Province e la Città Metropolitana di Firenze sono tenute a non inserire nei rispettivi Piani tali proposte.

Nell'anno 2023 è cambiata la normativa in materia di dimensionamento delle istituzioni scolastiche: la previgente normativa fissava il parametro del dimensionamento ottimale, utile per l'assegnazione di un dirigente scolastico e di un DSGA titolari, in 600 alunni/studenti, riducibile a 400 nel caso degli istituti scolastici aventi sede in un Comune montano o isolano.

Da sempre Regione Toscana si è posta l'obiettivo di tutelare quei territori che per conformazione orografica, difficoltà di spostamento e carenza di servizi, non potevano rispettare tali parametri dimensionali. L'amministrazione regionale intende confermare tale impostazione anche per l'a.s. 2024/2025, al fine di assicurare anche in tali territori un presidio scolastico stabile.

L'amm.ne regionale ritiene opportuno confermare il metodo già previsto dall'attuale normativa regionali che prevede il coinvolgimento degli enti locali (Province, Città Metropolitana, Conferenze Zonali per l'educazione e l'istruzione, Comuni) nel processo decisionale, al fine di pervenire a quelle soluzioni che meglio rispondano alle esigenze del territorio, al di là degli stretti parametri numerici dimensionali.

Per questo è necessario avviare in secondo luogo gli adempimenti necessari al rispetto delle disposizioni previsti dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 in materia di dimensionamento della rete scolastica. Tale normativa ha apportato una radicale riforma della materia in oggetto ed in particolare delle disposizioni previste all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Deve essere ricordato che, a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023, è stato definito il contingente organico dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, stabilendo per la Regione Toscana:

- per l'a.s. 2024/2025 un contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di 455 unità;
- per l'a.s. 2025/2026 un contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di 452 unità;
- per l'a.s. 2026/2027 un contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di 446 unità.

A fine dicembre 2023, prima che l'amministrazione regionale provvedesse all'adozione del piano regionale del dimensionamento della rete scolastica per l'a.e. 2024/2025, con l'individuazione dei necessari accorpamenti previsti dalla normativa sopra richiamata, è stato approvato il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 nel quale:

- è stata stabilita una deroga al 5 gennaio 2024 per le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025 ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, utili per l'approvazione del dimensionamento della rete scolastica;
- veniva confermato il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, individuato dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023;



- veniva prevista la facoltà per le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, di attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023, alle quali attribuire solo incarichi di reggenza e non dirigenti titolari.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1 del 4/1/2024 la Regione Toscana ha esercitato tale facoltà prevista dal Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, individuando:

- n. 11 istituti scolastici, tra quelli indicati nella deliberazione della G.R. n. 1446/2023, per i quali esercitare la facoltà riconosciuta all'articolo 5 comma 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, per il solo anno scolastico 2024/2025, attivando così un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito per la Regione Toscana dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023;
- n. 4 istituti scolastici da accorpate o con altri istituti, a decorrere dall'a.s. 2024/2025.

Completata l'approvazione del piano del dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2024/2025, con la previsione dei necessari accorpamenti<sup>1</sup> stabiliti dalla normativa statale, è necessario dare avvio alle procedure propedeutiche per l'adozione dell'analogo atto previsto per l'a.s. 2025/2026.

Come primo adempimento stabilito dalla normativa regionale (DPGR 47/r 2003), è prevista l'approvazione degli indirizzi da parte della Giunta Regionale, nei quali devono essere individuati i criteri per la scelta degli accorpamenti necessari imposti dalla normativa statale.

Il comma 5-quater) dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, stabilisce che "i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni..... sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata...."

Alla data odierna non risulta apportata alcuna modifica a tale "aggiornamento annuale", né tanto meno ci risultano avviate le procedure previste al medesimo articolo, necessarie all'adozione di un nuovo Decreto interministeriale, sostitutivo del Decreto interministeriale n. 127 del 30.6.2023, che prevede una riduzione del numero di Istituzioni Scolastiche per la Regione Toscana a 452 nell'a.s. 2025/2026.

Per quanto sopra descritto allo stato attuale risultano presenti sul territorio regionale 466 istituzioni scolastiche autonome (compresi CPIA e educandati).

Risulta necessario, per adempiere alle disposizioni di cui sopra, **procedere all'accorpamento di n. 14 istituzioni scolastiche.**

I piani della Città Metropolitana e delle Province coinvolte dovranno indicare chiaramente:

- se trattasi di fusione mediante costituzione di nuove istituzioni scolastiche (che quindi risulteranno assegnatarie di un nuovo codice meccanografico) la sede direttiva principale del nuovo Istituto scolastico e la nuova denominazione;
- se trattasi di accorpamento tra due istituzioni scolastiche, la sede direttiva principale dell'Istituto (che pertanto manterrà il medesimo codice meccanografico) e la eventuale nuova denominazione.

L'amm.ne regionale intende definire con il presente atto i criteri necessari per il rispetto di quanto previsto dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023, al fine di raggiungere l'obiettivo ivi prefissato.

---

<sup>1</sup> Per comodità nel testo che segue laddove parlasti di "accorpamenti" potrà intendersi anche "fusioni" tra istituzioni scolastiche, a seconda della decisione che sarà adottata dalle Province e dalla Città Metropolitana.

## I CRITERI UTILIZZATI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'UNIVERSO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE TRA LE QUALI E' NECESSARIO PROCEDERE AGLI ACCORPAMENTI RICHIESTI PER L'A.S. 2025/2026:

Nel definire il dimensionamento della rete scolastica, Regione Toscana già dallo scorso anno, nonostante la modifica della normativa nazionale ha proceduto in continuità con la legge previgente statale, che fissava nel criterio dimensionale dell'istituzione scolastica l'elemento sulla base del quale definire l'ottimale dimensionamento degli istituti scolastici.

Al fine di individuare le istituzioni scolastiche da accorpare, ai sensi della nuova normativa nazionale, sono stati presi a riferimento gli ultimi dati aggiornati resi disponibili dall'Ufficio Scolastico Regionale, riferiti all'organico di diritto dell'a.s. 2024/2025, forniti in data 31/05/2024. Sulla base di tali dati viene stilato un elenco ordinato di tutti gli istituti scolastici attualmente presenti in Toscana, di cui all'allegato B alla presente deliberazione; posto che, come già sopra evidenziato, si intende procedere in continuità con gli anni precedenti effettuando il dimensionamento della rete scolastica sulla base dei parametri fissati dalle previgenti norme (600/400), l'ordine viene definito sulla base dello scostamento percentuale, dal più basso valore negativo al più alto valore positivo, del numero di alunni/studenti risultante nei dati forniti dall'USR rispetto al parametro di:

- 400 alunni nel caso dei Istituti aventi sede in un Comune con territorio interamente montano (così come individuati dalla L.R. n. 68/2011) e isolani;
- 600 alunni per gli altri Istituti.

I criteri individuati dalla Regione Toscana al fine di individuare l'obiettivo in termini di numero di accorpamenti da effettuare per ciascuna Provincia sono i seguenti:

1. Gli accorpamenti dovranno aver luogo obbligatoriamente tra istituti facenti parte dei medesimi ambiti territoriali delle Conferenze per l'Educazione e l'Istruzione.
2. Al fine di salvaguardarne le specificità e garantire un presidio scolastico stabile, sono salvaguardate nell'elenco di cui all'allegato B le istituzioni scolastiche aventi la sede direttiva principale (come indicata dall'Ufficio Scolastico Regionale) in un Comune facente parte delle Aree interne ed individuato come "periferico" e "ultra-periferico" nell'allegato A alla Deliberazione della G.R. n.199 del 28-02-2022, in quanto soggette a maggiori criticità organizzative; qualora le operazioni di accorpamento di un istituto scolastico sito in un Comune che non sia periferico o ultra periferico coinvolgano altro istituto scolastico che invece è sito in territorio periferico o ultra-periferico, la sede direttiva dovrà essere attribuita a quest'ultimo; la denominazione attribuita sarà la stessa dell'istituto scolastico sito in territorio periferico o ultra-periferico.
3. Per le specificità delle istituzioni scolastiche, sono esclusi da qualsiasi operazione di accorpamento i CPIA e l'educando di Firenze.
4. Viene previsto, tenuto conto delle riduzioni di autonomie scolastiche da prevedersi nell'a.s. 2025/2026, un numero massimo di 1 accorpamento per Comune.

Applicando tali criteri e scorrendo nell'elenco approvato con l'allegato B, gli accorpamenti richiesti a livello provinciale risultano i seguenti:

**Tabella 1:**

<b>Provincia</b>	<b>Totale accorpamenti richiesti</b>
Massa Carrara	4
Pistoia	3
Lucca	2
Grosseto	2
Siena	2
Firenze	1
<b>Totale</b>	<b>14</b>

**La Città Metropolitana di Firenze e le Province sopra riportate dovranno provvedere al numero di accorpamenti sopra previsti nei rispettivi piani di programmazione della rete scolastica, stabilendo un ordine di priorità degli stessi ai fini dell'eventuale salvaguardia, negli eventuali casi di:**

- a) accorpamenti sovranumerari di altri enti rispetto a quanto previsto nella tabella 1;
- b) di una modifica della normativa statale di riferimento che stabilisca, in una fase successiva all'approvazione dei seguenti indirizzi, un numero di accorpamenti diverso da quello attualmente stabilita dal decreto interministeriale n. 127 del 30/06/2023.

Le Province e la Città Metropolitana stabiliscono un ordine, attribuendo una priorità più alta a quegli istituti cui dare la precedenza nella salvaguardia nei casi di cui ai punti a) e b), qualora ne derivi una riduzione del numero di accorpamenti richiesti nella tabella 1.

L'eventuale non espressione della priorità ovvero l'omessa indicazione di un ordine di priorità, determina l'impossibilità per la Regione di ridurre il numero di accorpamenti richiesti nella tabella 1.

Al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b), la riduzione del numero degli accorpamenti richiesti per ciascun ente rispetto a quanto previsto nella tabella 1 è calcolata prendendo a riferimento gli istituti presenti nell'allegato B in ordine crescente dal valore più alto delle percentuali di scostamento da 400/600 alunni/studenti, valutati utili per il calcolo degli obiettivi di dimensionamento previsti nella tabella 1, a partire dall'Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi di Aulla.

**Esempio:**

la Provincia di Grosseto prevede nel proprio piano n. 3 accorpamenti, quindi uno in più rispetto a quanto previsto dalla tabella 1; al fine del mantenimento del contingente di 14 accorpamenti, dovrà ridursi il numero di accorpamenti richiesto alla provincia di riferimento dell'ultimo istituto risultante dall'applicazione dei criteri di cui ai punti 2, 3 e 4 di cui alla pagina precedente (Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi di Aulla).

Ne consegue che il numero degli accorpamenti richiesto per la Provincia di Massa-Carrara sarà ridotto da 4 a 3.

Se il Piano della Provincia di Massa-Carrara prevede una salvaguardia (espresso in ordine di priorità) maggiore per l'Istituto Comprensivo Massa 6, l'Istituto comprensivo Tifoni di Pontremoli e il Liceo scientifico Marconi di Carrara, rispetto all'Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi di Aulla, allora ne consegue che l'accorpamento che sarà disposto con il Piano regionale sarà quello dell'Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi di Aulla.

**Al fine di consentire a Province e Città Metropolitana di individuare le soluzioni più adatte alle specificità territoriali, in una logica di ampliamento delle possibilità di scelta, è data facoltà a tali enti di prevedere nei rispettivi piani accorpamenti di Istituti diversi da quelli individuabili in ordine di scorrimento dell'elenco di cui all'allegato B; per l'esercizio di tale facoltà Province e Città Metropolitana possono individuare ulteriori criteri autonomamente definiti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo la densità della popolazione studentesca infra provinciale e il ruolo delle singole istituzioni scolastiche nel contesto storico culturale del sistema di istruzione locale), purché:**

- **sia garantito il numero di accorpamenti previsto nella tabella 1 per ciascuna Provincia;**
- **siano rispettati i criteri regionali 1, 2 e 3 sopra indicati.**

Non saranno valutate ammissibili le proposte di accorpamento incomplete, subordinate a condizione o espresse in modo indeterminato.

La mancata approvazione e/o il mancato invio dei piani da parte delle province-Città Metropolitana con le proposte di accorpamento (ammissibili come sopra specificato) entro la scadenza fissata dai presenti indirizzi costituiscono inadempimento rispetto alle previsioni delle presenti disposizioni.

In tale caso la Regione Toscana eserciterà il potere sostitutivo previsto dalla Legge Regionale n. 32/2002 individuando autonomamente, nell'ordine crescente dell'elenco riportato nell'allegato B e nel rispetto dei criteri 1, 2, 3 e 4 sopra indicati, le operazioni di accorpamento con mera comunicazione agli enti coinvolti, procedendo come segue:

- si procederà all'accorpamento tra istituti del medesimo grado siti nel medesimo Comune, se disponibili, o in territori confinanti se non disponibili nel medesimo Comune;
- se sussistono istituti scolastici nel medesimo territorio comunale si prenderà comunque a riferimento l'istituto con un numero più basso di studenti/studentesse; se non sono disponibili istituti scolastici nel medesimo territorio comunale si prenderà a riferimento l'istituto con un numero più basso di studenti/studentesse nei territori confinanti;
- la sede direttiva viene individuata nell'Istituto con maggior numero di studenti/studentesse;
- la denominazione del nuovo Istituto scolastico sarà determinata mediante l'unione dei nomi prevista nell'a.s. 2024/2025, ponendo dapprima il nome dell'istituto con il numero di studenti/studentesse più alto.

Nel caso in cui il potere sostitutivo sia esercitato nei confronti della Provincia di Pistoia si procederà come segue:

- si disporrà l'accorpamento dell'Istituto Tecnico Agrario di Pescia D.Anzillotti (Cod. mecc. PTTA010004);
- si disporrà l'accorpamento contestuale degli Istituti Comprensivi Berni di Lamporecchio (Cod. mecc. PTIC81800Q) e Ferrucci di Larciano (Cod. mecc. PTIC81300L);
- si disporrà un ulteriore accorpamento del successivo istituto scolastico della provincia di Pistoia in ordine di elenco di cui all'allegato B.

In caso di esercizio del potere sostitutivo regionale non potranno essere più accolte richieste di alcun tipo provenienti da qualsiasi soggetto, coinvolto direttamente o no dalle operazioni di accorpamento, relative alla scelta dell'istituto da accorpere, alla sua denominazione o alla individuazione della sede direttiva.

## **TEMPISTICA e SISTEMA INFORMATIVO:**

### **SISTEMA INFORMATIVO:**

Le Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, le Province e la Città Metropolitana dovranno indicare le proposte di modifica della programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica per l'a.s. 2025/2026.

Le proposte formulate senza l'utilizzo di tale applicativo informatico non saranno accolte.

Avranno accesso al sistema informativo le Conferenze zonali, le Province e la Città Metropolitana per gli adempimenti di propria competenza previsti dal presente documento.

**ENTRO IL 29/10/2024:** le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di riferimento ovvero alla provincia o alla Città Metropolitana di Firenze, secondo le rispettive competenze (e per conoscenza in tutti i casi al Comune territorialmente competente), proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la rete scolastica.

**ENTRO IL 8/11/2024:** inserimento nell'applicativo regionale delle richieste del primo ciclo (di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa) per l'a.s. 2025/2026 da parte delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione.

Le proposte relative al primo ciclo contenute nei Piani annuali zonali inserite nel sistema informativo potranno essere sottoposte a preliminare verifica di conformità ai presenti indirizzi da parte della struttura regionale competente. Nel caso di rilevata non conformità ai presenti indirizzi verrà data comunicazione alla Conferenza Zonale competente, fissando un termine per la risposta.

Decorso inutilmente tale termine si procederà secondo quanto stabilito dai presenti indirizzi.

**ENTRO IL 15/11/2024:** approvazione delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione dei piani annuali zonali di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa (infanzia e primo ciclo); validazione delle richieste della programmazione della rete scolastica per l'a.s. 2025/2026 inserite nel sistema informativo regionale da parte delle Conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione (infanzia e primo ciclo).

**In presenza di più richieste attinenti allo stesso grado di scuola le Conferenze Zonali (per l'infanzia ed il primo ciclo) sono tenute ad individuare obbligatoriamente l'ordine di priorità (assegnando un numero univoco per ciascuna richiesta) nei piani zonali e nel sistema informativo pena l'irricevibilità delle stesse da parte della Regione.**

Nel caso di rilevata non conformità ai presenti indirizzi verrà data comunicazione alla Conferenza Zonale competente, fissando un termine per la risposta e per l'approvazione di un nuovo piano che rimuova le difformità contestate.

Decorso inutilmente tale termine si procederà secondo quanto stabilito dai presenti indirizzi.

**Entro il 10/12/2024:** inserimento nell'applicativo regionale delle richieste del secondo ciclo (di programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa) per l'a.s. 2025/2026 e loro validazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Firenze; contestuale formulazione di un piano unico provinciale (comprensivo di tutte le proposte del primo e secondo ciclo).

Le proposte contenute nei Piani annuali delle Province e della Città Metropolitana inserite nel sistema informativo potranno essere sottoposte a verifica di conformità ai presenti indirizzi da parte della struttura regionale competente. Nel caso di rilevata manifesta non conformità ai presenti indirizzi il settore regionale competente si riserva di dare comunicazione, anche informale, alla Provincia competente o alla Città Metropolitana.

**ENTRO IL 17/12/2024:** approvazione da parte delle Province e della Città Metropolitana di Firenze dei piani dell'offerta formativa e della rete scolastica del proprio territorio e trasmissione entro la scadenza sopra indicata al Settore Regionale competente "Educazione e istruzione" a mezzo PEC all'indirizzo [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)

**Tale data assume valore di scadenza perentoria: la mancata approvazione e/o il mancato invio dei piani da parte delle province-Città Metropolitana entro tale scadenza costituiscono inadempimento rispetto alle previsioni dei presenti indirizzi.**

**In tale caso la Regione Toscana non accoglierà i piani afferenti all'offerta formativa e alla rete scolastica, esercitando il potere sostitutivo laddove previsto nei presenti indirizzi.**

Costituisce altresì, motivo di non accoglimento dei Piani provinciali e della Città Metropolitana la omessa esplicitazione nel testo dell'atto approvato del percorso di concertazione previsto dal DPGR 47r 2013.

Gli allegati ai piani provinciali e della Città Metropolitana devono essere approvati utilizzando obbligatoriamente i file validati e scaricati sul sistema informativo.

**In presenza di più richieste attinenti allo stesso grado di scuola le Province/Città Metropolitana di Firenze sono tenute ad individuare obbligatoriamente l'ordine di priorità (assegnando un numero univoco per ciascuna richiesta) nel piano provinciale e nel sistema informativo pena l'irricevibilità delle stesse da parte della Regione.**

I Piani annuali delle Province e della Città Metropolitana inviati saranno sottoposti a verifica di conformità ai presenti indirizzi da parte della struttura regionale competente. Nel caso di rilevata manifesta non conformità ai presenti indirizzi il settore regionale competente si riserva di dare comunicazione, anche informale, alla Provincia competente o alla Città Metropolitana.

In assenza di adeguamenti si procederà, secondo i seguenti indirizzi, al non accoglimento delle proposte ovvero all'esercizio del potere sostitutivo.

**ENTRO IL 31/12/2024:** approvazione da parte della Giunta Regionale della Deliberazione di approvazione della programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026.

L'approvazione del Piano Regionale verrà effettuata in una data successiva al 30 novembre 2024, in ragione della particolare complessità del procedimento amministrativo richiesto dalla normativa in materia di programmazione della rete scolastica e dal numero degli accorpamenti richiesti.

Tale scadenza potrà essere derogata qualora intervengano modifiche normative non prevedibili all'atto dell'approvazione dei presenti indirizzi.